



CENTRO STUDI DELLE  
CAMERE DI COMMERCIO  
GUGLIELMO TAGLIACARNE

# PATTO D'INTEGRITA'

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012

Adottato con decisione dell'Amministratore Unico del 11/02/2022

Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l.

Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma - tel. +39 06 780521

Email [igt@tagliacarne.it](mailto:igt@tagliacarne.it) - PEC [tagliacarne@legalmail.it](mailto:tagliacarne@legalmail.it) - [www.tagliacarne.it](http://www.tagliacarne.it)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'Unione Italiana delle Camere di commercio

Capitale Sociale Euro 436.824,00 i.v. - Codice fiscale 07552810587 - partita IVA 01804831004 – R.E.A 1012029



## Sommario

1.	Premessa.....	3
1.1	Obiettivi .....	3
1.2	Destinatari e fonte degli obblighi di compliance .....	3
1.3	Riferimenti normativi .....	4
1.4	Riferimenti interni al Centro Studi .....	4
2.	Obblighi dell'operatore economico .....	4
2.1	Dichiarazioni .....	4
2.2	Impegni .....	5
2.3	Modalità di segnalazione .....	5
3.	Obblighi del Centro Studi .....	6
4.	Sistema sanzionatorio .....	6
4.1	Sanzioni per l'Operatore economico.....	6
4.2	Sanzioni per il personale del Centro Studi.....	7
5.	Disposizioni finali .....	7



## 1. Premessa

### 1.1 Obiettivi

Il presente "Patto di Integrità" rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito contratti pubblici stipulati dal Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l. (di seguito anche Centro Studi o CSGT).

Stabilisce infatti la reciproca, formale obbligazione del Centro studi e dei partecipanti alle procedure di selezione per affidamenti ed incarichi professionali, in qualsiasi modalità e forma espletate, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

Il Centro Studi, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'adesione e l'effettiva applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla procedura e dei contraenti, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

Al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità, ogni interessato potrà rivolgersi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del CSGT per segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti.

### 1.2 Destinatari e fonte degli obblighi di compliance

Costituendo obbligazione pre-contrattuale e contrattuale, sono identificati come destinatari del presente Patto - oltre ai soggetti del Centro Studi impiegati nelle procedure di selezione o di gara e di verifica di esecuzione del contratto - tutti gli operatori economici (siano essi persone fisiche o giuridiche) che:

- a) richiedano l'iscrizione all'Elenco dei fornitori qualificati, ove istituito
- b) presentino istanza di manifestazioni d'interesse o di partecipazione a procedure selettive per l'affidamento di contratti pubblici di fornitura, servizi o lavori (sopra e sotto la soglia comunitaria) nonché di incarichi professionali, anche nel caso in cui (e ad eventuale integrazione) per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es., Consip)
- c) stipulino con il Centro Studi accordi o contratti di partnership per attività scientifiche o per la partecipazione a gare (es., ATI/RTI) od a specifici progetti

Naturalmente, il Patto è parimenti vincolante per il contraente selezionato, per effetto di espresso richiamo nel dispositivo contrattuale formalizzato.

L'adesione al presente patto è attestata dagli interessati:

- mediante specifica dichiarazione, prestata nella domanda di partecipazione ovvero nell'offerta presentata
- mediante specifica sottoscrizione, in ogni pagina, del presente documento da parte del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza legale

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, l'adesione o la sottoscrizione è effettuata dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i; nel caso di ricorso all'avvalimento, l'adesione o la sottoscrizione è effettuata anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico; nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l'interessato non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, si applicano le sanzioni previste al § 4.



### 1.3 Riferimenti normativi

- L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", art. 1 co. 17;
- D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", art. 83 bis, co. 3;
- D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", art. 83, co. 6;
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019-2021 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13/11/2019, Parte III, par. 1.9;
- Delibera ANACn.1374/2016 "Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012";
- Delibera ANAC n. 1120/2020 "Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità"

### 1.4 Riferimenti interni al Centro Studi

- Codice etico e di comportamento vigente nel tempo, reperibile al seguente link: [https://www.tagliacarne.it/societa\\_trasparente-24/disposizioni\\_generali-62/atti\\_generali-67/](https://www.tagliacarne.it/societa_trasparente-24/disposizioni_generali-62/atti_generali-67/) (home/società trasparente/disposizioni generali/atti generali).
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 vigente nel tempo, reperibile al seguente link: [https://www.tagliacarne.it/societa\\_trasparente-24/altri\\_contenuti-83/prevenzione\\_della\\_corruzione-122/](https://www.tagliacarne.it/societa_trasparente-24/altri_contenuti-83/prevenzione_della_corruzione-122/) (home/società trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione).

## 2. Obblighi dell'operatore economico

### 2.1 Dichiarazioni

Con l'accettazione / sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico dichiara:

- a) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'avviso/bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Centro Studi;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Centro Studi che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del CSGT nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001);
- c) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge 287/1990;
- d) di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice etico e di Comportamento del Centro Studi si estendono, per quanto compatibili, anche ai professionisti ed al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con il CSGT.



## 2.2 Impegni

Con l'accettazione/ sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:

- a) a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, buona fede, trasparenza e correttezza professionale, nei rapporti sia con il Centro Studi che con gli eventuali Committenti pubblici e privati presso cui si trovino ad operare per conto del CSGT;
- c) a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui al § 2.1, punto b) nei casi previsti dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001;
- d) a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi, benefici o altre utilità — sia direttamente che indirettamente tramite intermediari — finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- e) a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- f) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- g) a rendere noti ed a trasmettere, su richiesta del Centro Studi, tutti i contratti e relativi pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato (intendendosi per tali, sia quelli formalizzati mediante subappalto autorizzato che le categorie di forniture di cui all'art. 105, co. 3, lett. a) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016) a seguito della procedura di affidamento;
- h) a rispettare i principi di comportamento specifici di cui al Codice etico e di comportamento in quanto compatibili con la tipologia di rapporto e di attività prestata con il Centro Studi;
- i) ad astenersi comunque dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/2001 ovvero dalla Legge 190/2012, anche adottando proprie misure preventive e relativi strumenti di controllo;
- j) a segnalare al Centro Studi:
  - ✓ qualsiasi situazione di conflitto di interesse anche potenziale di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Centro Studi e relativa alla fase di gara/selezione e di esecuzione del contratto;
  - ✓ qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara/selezione e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
  - ✓ qualsiasi richiesta anomala da parte dei dipendenti del Centro Studi o di chiunque possa influenzare le relative decisioni inerenti la selezione o la successiva gestione del rapporto;
  - ✓ la commissione di un reato previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché l'irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività

Gli obblighi di cui sopra, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale il Centro Studi abbia stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subappaltatori e subcontraenti.

## 2.3 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni di cui al punto h) del paragrafo precedente, dovranno pervenire al Centro Studi mediante uno dei



seguenti canali di comunicazione:

- ❖ preferibilmente, utilizzando il canale di comunicazione disponibile sul sito istituzionale al seguente link: [https://www.tagliacarne.it/societa\\_trasparente-24/altri\\_contenuti-83/prevenzione\\_della\\_corruzione-122/](https://www.tagliacarne.it/societa_trasparente-24/altri_contenuti-83/prevenzione_della_corruzione-122/) (home/società trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione)
- ❖ in alternativa, mediante comunicazione diretta al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) o al REC (Responsabile dell'Esecuzione del Contratto), come identificato nelle singole procedure di selezione o contratti stipulati.

Ai segnalanti sono garantiti i più elevati standard di riservatezza in relazione alla loro identità.

### 3. Obblighi del Centro Studi

Il Centro Studi si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nei confronti degli Operatori economici. In particolare, i principi di comportamento richiesti ai propri esponenti sono dettagliati al § 3.3 del Codice etico e di comportamento del Centro Studi, cui si rinvia.

Qualora il Centro Studi riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, realizzate dal proprio personale in relazione al procedimento di /selezione/gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

### 4. Sistema sanzionatorio

#### 4.1 Sanzioni per l'Operatore economico

L'assenza di formale adesione mediante specifica dichiarazione o sottoscrizione del Patto, salvo il soccorso istruttorio di cui al § 1.2, costituisce, per i soggetti sub a) e b) di cui al par. 1.2, causa di esclusione dalla qualifica o dalla fase di selezione.

La violazione degli impegni di cui al § 2.1 costituisce causa di comminazione anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla fase di selezione, con escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente alla conclusione del procedimento di selezione;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva alla selezione ma precedente alla stipula del contratto;
- se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto:
  - ✓ applicazione di una penale pari ad un ammontare minimo del 10% dell'importo contrattualmente previsto, pregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
  - ✓ risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., con escussione della cauzione definitiva;
- segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

Le eventuali sanzioni:

- sono applicate in esito ad un procedimento di verifica condotto dal RUP/REC nel corso del quale venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico;
- sono motivate e comunicate all'Operatore economico con PEC, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento;
- operano limitatamente al procedimento di qualifica, alla procedura di gara/selezione in corso di svolgimento



o al contratto in corso di esecuzione fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo.

Nel caso in cui la violazione del presente Patto costituisca grave illecito professionale ed integri anche altre fattispecie di esclusione (es., art. 80, comma 5 lettere c), c-bis), f-bis) del D.Lgs. 50/2016), il Centro Studi potrà tenerne conto anche ai fini delle valutazioni relative alla partecipazione degli Operatori economici a future procedure di affidamento.

La commissione di un reato previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché l'irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività costituiscono condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1353 c.c. e determineranno la risoluzione dell'eventuale contratto stipulato tra le parti.

#### **4.2 Sanzioni per il personale del Centro Studi**

In caso di violazione degli obblighi di cui al § 3, ad esito del procedimento disciplinare nei confronti dei propri soggetti a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento/selezione e nell'esecuzione del contratto e, in particolare, qualora si riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite, a questi saranno applicate le sanzioni previste dal Modello 231 del Centro Studi.

### **5. Disposizioni finali**

Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara/selezione fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra il Centro Studi e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.